ALIMENTA FASCICOLO 3/2026 – ISSN 2284-3574

LA TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE DOPO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 2026. IL NUOVO ASSETTO DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE, LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI E I RIFLESSI SULLA FILIERA AGROALIMENTARE

SOMMARIO: **1.** *Dalla direttiva (UE) 2024/1203 al decreto legislativo n. 81 del 2026.* **– 2.** *L'ampliamento dell'oggetto della tutela: le definizioni e l'ingresso dell'habitat.* **– 3.** *Le modifiche al Codice penale.* **- 3.1.** *Il delitto di inquinamento ambientale riscritto (art. 452-bis).* **- 3.2.** *Il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1).* **- 3.3.** *La nozione di abusività (art. 452-quinquiesdecies).* **- 3.4.** *Le circostanze aggravanti comuni (art. 452-sexiesdecies).* **- 3.5.** *Coordinamenti e abrogazioni.* **- 3.6.** *I reati in materia di sostanze lesive dell'ozono e di gas fluorurati e le esimenti per il settore agricolo.* **- 3.7.** *Ravvedimento, confisca, ripristino e pubblicazione della sentenza.* **- 4.** *La responsabilità degli enti (art. 8).* **- 5.** *L'architettura di sistema (artt. 9-12).* **- 6.** *I riflessi sulla filiera agroalimentare.* **- 7.** *Notazioni conclusive.*

1. Dalla direttiva (UE) 2024/1203 al decreto legislativo n. 81 del 2026.

Con il decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81[1] il legislatore delegato ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2024/1203 dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente[2], chiamata a sostituire le previgenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. La fonte della delega

[1]Decreto legislativo 21 aprile 2026, n. 81, recante attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, in *GURI* del 18 maggio 2026, n. 113. Salvo dove diversamente indicato, le disposizioni del decreto sono entrate in vigore il 2 giugno 2026.

[2]Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, in *GUUE*, serie L, 2024/1203.

va rinvenuta nell'articolo 9 della legge di delegazione europea 2024[3] e il decreto è entrato in vigore il 2 giugno 2026, a poco più di due settimane dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il decreto non ha costruito un corpo normativo separato, ma ha operato per novella su tre tessuti già esistenti: il Codice penale, segnatamente il titolo VI-bis del libro secondo, *Dei delitti contro l'ambiente*, introdotto dalla legge 22 maggio 2015, n. 68[4]; la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; e, per un segmento circoscritto, il Codice dell'ambiente. È una scelta di continuità, non di rottura, giacché il legislatore ha preferito innestare i nuovi precetti sull'impianto del 2015 anziché ridisegnarlo, accettandone i pregi di sistematicità e, con essi, i nodi interpretativi rimasti aperti.

Sotto l'apparente sobrietà della tecnica si annida, però, una trasformazione che non è di sola misura. Da un lato amplia l'oggetto della tutela penale, facendo ingresso l'habitat accanto all'ecosistema e alla biodiversità già contemplati. Dall'altro anticipa la soglia di rilevanza, perché con il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti il momento penalmente significativo non è più soltanto la contaminazione del sito produttivo, ma l'immissione sul mercato del prodotto la cui circolazione cagiona il danno ambientale. È in questa duplice mossa - l'oggetto che si allarga, la soglia che si arretra - che si misura la portata della riforma.

La riforma si iscrive, del resto, in una stagione di intenso fermento legislativo che investe l'intera filiera dei prodotti. Nel medesimo arco di settimane il legislatore è intervenuto, sul versante della qualità e della provenienza, con il decreto legislativo 2 aprile 2026, n. 51, di adeguamento dell'ordinamento al regolamento (UE)

[3]La delega è contenuta nell'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024).

[4]Il riferimento è al titolo VI-bis del libro secondo del Codice penale, *Dei delitti contro l'ambiente*, introdotto dalla legge 22 maggio 2015, n. 68. Per l'inquadramento sistematico della materia v. P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, Giuffrè, 2022.

2023/2411 in materia di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali[5], e, sul versante della tutela del patrimonio agroalimentare, con la legge 21 aprile 2026, n. 75, di cui si dirà trattando della filiera. È un contesto che conferma la traiettoria di fondo del decreto qui in commento: il baricentro della tutela si sposta dal solo sito produttivo al prodotto e alla sua circolazione.

2. L'ampliamento dell'oggetto della tutela: le definizioni e l'ingresso dell'habitat

Il titolo I si apre con due definizioni che non hanno il rilievo accessorio che la collocazione potrebbe suggerire. L'articolo 2 definisce l'«ecosistema» come il complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale e definisce l'«habitat all'interno di un sito protetto» mediante rinvio alle aree classificate o designate a norma delle direttive in materia di conservazione della natura[6]. Sono nozioni che il diritto penale dell'ambiente mutua dal diritto sostanziale dell'Unione e che assolvono a una funzione precisa: fornire il referente tecnico dei beni la cui compromissione integra, d'ora innanzi, gli elementi costitutivi dei delitti riscritti. Si tratta, in altri termini, di elementi normativi della fattispecie, la cui eterointegrazione mediante il rinvio a fonti tecniche e sovranazionali, se per un verso àncora la tipicità a referenti oggettivi, per l'altro espone la materia a tensioni con il principio di determinatezza.[7]

[5] Decreto legislativo 2 aprile 2026, n. 51, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

[6] Il rinvio operato dall'articolo 2 del decreto è alle direttive 92/43/CEE (cosiddetta direttiva *habitat*) e 2009/147/CE (cosiddetta direttiva *uccelli*).

[7] C. RUGA RIVA, *Il nuovo disastro ambientale: dal legislatore ermetico al legislatore logorroico*, in *Cass. pen.,* 2016, p. 4635 ss., spec. parr. 1.3 e 3, sulle difficoltà di

L'ingresso dell'habitat è il dato di maggiore interesse sistematico.

Fino alla riforma il focus della tutela era posto sull'ecosistema, sulla biodiversità e sulle matrici ambientali - acque, aria, suolo - mentre l'habitat, pur evocato altrove nel codice dalla contravvenzione dell'articolo 733-bis, oggi abrogata, non costituiva oggetto diretto dei delitti di evento. Il decreto lo porta in primo piano e lo fa in entrambe le fattispecie, quella riscritta dell'inquinamento ambientale e quella inedita del commercio di prodotti inquinanti.

3. Le modifiche al Codice penale

3.1. Il delitto di inquinamento ambientale riscritto (art. 452-bis)

L'articolo 3 del decreto interviene anzitutto sull'articolo 452-bis c.p. La modifica più immediata, come detto, è l'inserimento dell'habitat tra gli oggetti dell'inquinamento ambientale, accanto all'ecosistema, alla biodiversità e alle matrici già contemplate. Ma l'intervento di maggiore peso è la riscrittura del regime delle aggravanti. Il secondo comma, nella nuova formulazione, dispone l'aumento di pena da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto, in via fra loro alternativa, in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; in danno di specie animali o vegetali protette; in danno

determinazione dei concetti di «ecosistema» e di alterazione dell'equilibrio ecologico, integrati mediante referenti tecnici e sovranazionali, e sulle conseguenti tensioni con il principio di precisione. Sulla tecnica dell'eterointegrazione mediante fonti tecniche e sovranazionali e sull'opportunità di confinarne l'apporto al ruolo di «elementi normativi di fattispecie», G. TOSCANO, *Suggestioni del Lebensmittelstrafrecht in vista di una riforma degli illeciti agroalimentari*, in *Riv. it. dir. proc. pen*., 2020, p. 1843 ss., spec. parr. 4.1 e 8.

di un ecosistema di dimensioni notevoli; ovvero in danno di un ecosistema quando l'inquinamento abbia effetti durevoli.

A questa graduazione il decreto aggiunge due ulteriori previsioni. La prima contempla l'ipotesi in cui l'inquinamento di un habitat collocato all'interno di un'area protetta o vincolata ne cagioni la distruzione. In tal caso la pena è aumentata da un terzo a due terzi, con un salto sanzionatorio che segna la massima gravità dell'offesa. La seconda riproduce, in chiusura, la clausola di aggravamento per il caso in cui dai fatti derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone. È un disegno che conferma la tecnica della legge del 2015, un nucleo di fattispecie costruite intorno alla compromissione o al deterioramento «significativi e misurabili»[8], e vi innesta una scala di disvalore più fitta, sensibile tanto al pregio del bene aggredito quanto alla durata e all'irreversibilità dell'offesa.

3.2. Il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1)

È qui che la riforma introduce la novità di maggiore rilievo. Il

[8]Per la prima interpretazione del delitto di inquinamento ambientale e dei requisiti di compromissione e deterioramento «significativi» e «misurabili» v. *Corte cass.*, sez. III pen., 21 settembre 2016, n. 46170, in *IUS Penale*, 2016, con nota di A. TRINCI, secondo cui la significatività indica incisività e rilevanza e la misurabilità ciò che è quantitativamente apprezzabile od oggettivamente rilevabile, senza vincolo ai parametri della disciplina di settore. La medesima pronuncia intende la compromissione e il deterioramento come fenomeni alternativi ed equivalenti negli effetti, risolvendosi entrambi in un'alterazione dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema: la prima quale «squilibrio funzionale», perché incidente sui normali processi naturali, il secondo quale «squilibrio strutturale», caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità. Nello stesso senso, da ultimo, *Corte cass.*, sez. III pen., 11 febbraio 2026, n. 7066, in *CED Cass. pen.*, 2026 (fattispecie di sversamento di liquami da parte di un'azienda zootecnica); in senso conforme *Corte cass.*, sez. III pen., 27 aprile 2018, n. 28732; 31 gennaio 2017, n. 15865; 6 luglio 2017, n. 52436; 19 settembre 2018, n. 50018; 30 gennaio 2020, n. 9736; 24 gennaio 2023, n. 17400. In dottrina, P. FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit. supra, nota 4; A. TRINCI, *Art. 452-bis*, in S. BELTRANI (diretto da), *Codice penale commentato*, Milano, Giuffrè, 2016.

nuovo articolo 452-bis.1 c.p., rubricato *Commercio di prodotti inquinanti*, punisce con le pene stabilite dal primo comma dell'articolo 452-bis chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero «di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna».

Due elementi meritano di essere isolati. Il primo è la struttura della condotta. A differenza dell'inquinamento ambientale, che si radica nel luogo e nel momento della contaminazione, il commercio di prodotti inquinanti colloca il fatto tipico nell'immissione sul mercato o nella messa in circolazione del prodotto. Il disvalore si appunta non sulla gestione del sito, ma sulla decisione di far circolare un bene la cui utilizzazione è destinata a produrre il danno ambientale. La soglia di rilevanza penale, in altre parole, si sposta dalla fase della produzione a quella della distribuzione. Il secondo elemento è l'oggetto materiale, che la norma mutua dal delitto di inquinamento: la compromissione può cadere, oltre che sulle matrici, su un ecosistema, su un habitat, sulla biodiversità «anche agraria», sulla flora o sulla fauna. Va precisato, per non sovrastimare la portata innovativa, che il riferimento alla biodiversità agraria non è inedito, figurando già nell'articolo 452-bis sin dalla legge del 2015; la novità sta nell'averlo esteso alla condotta di immissione sul mercato e, dunque, alla filiera, oltre che nell'aggiunta dell'habitat. È proprio questa estensione a rendere la fattispecie di immediato interesse per l'operatore agroalimentare.

La fattispecie è corredata da un articolato regime di aggravanti, in parte modellato su quello dell'inquinamento ambientale. La pena è aumentata quando dal fatto derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, ovvero un pericolo rilevante per la qua-

lità dell'aria, del suolo o delle acque, per un ecosistema, per un habitat, per la fauna o per la flora; è aumentata da un terzo alla metà nelle medesime ipotesi già viste per l'articolo 452-bis; ed è aumentata da un terzo a due terzi quando l'inquinamento di un habitat in area protetta o vincolata ne cagioni la distruzione.

3.3. La nozione di abusività (art. 452-quinquiesdecies)

La clausola di abusività, che apre tanto l'articolo 452-bis quanto il nuovo 452-bis.1, è ora definita in via generale dall'articolo 452-quinquiesdecies, anch'esso introdotto dall'articolo 3 del decreto.

La disposizione stabilisce che il termine «abusivamente» si riferisce alle condotte poste in essere in violazione di disposizioni legislative dell'Unione in materia di salvaguardia dell'ambiente, di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative di esse, ovvero sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente o con violenza, minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

È la codificazione di un indirizzo che la giurisprudenza di legittimità aveva già tracciato fin dalla prima pronuncia sul delitto di inquinamento ambientale[9], là dove aveva inteso l'avverbio in senso ampio. La definizione attenua, sul piano della determinatezza, le incertezze applicative, pur lasciando aperto il problema del rapporto tra l'illiceità speciale e la violazione di principi generali dell'ordinamento.[10]

[9]La codificazione recepisce l'indirizzo tracciato da *Corte cass.*, sez. III pen., n. 46170/2016, cit. supra, nota 8, sull'ampia portata dell'avverbio «abusivamente», comprensiva della violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente ambientali, e di prescrizioni amministrative. Per un'applicazione recente v. *Corte cass.*, sez. III pen., 14 settembre 2023, n. 41602, in *CED Cass. pen.*, 2023 (condotta esercitata in violazione di disposizioni di legge).

[10] Sulla qualificazione dell'avverbio «abusivamente» come clausola di illiceità speciale, equivalente a contra ius, e sul suo ancoraggio alla violazione delle discipline di settore, anche di fonte eurounitaria, C. Ruga Riva, Il nuovo disastro ambientale,

3.4. Le circostanze aggravanti comuni (art. 452-sexiesdecies)

Lo stesso articolo 3 introduce, con l'articolo 452-sexiesdecies, due circostanze aggravanti comuni ai delitti del titolo: l'aver tratto dal reato un profitto di rilevante entità e l'aver commesso il fatto mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere. La prima dà rilievo alla dimensione lucrativa dell'illecito ambientale d'impresa; la seconda colpisce la frode documentale, frequente nelle procedure autorizzatorie. Entrambe, come si vedrà, assumono peso ai fini della commisurazione della sanzione a carico dell'ente.

3.5. Coordinamenti e abrogazioni

Sul piano dei coordinamenti, il decreto estende al nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti la disciplina dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 32-quater) e della confisca cosiddetta allargata (art. 240-bis) e adegua l'articolo 452-ter in tema di morte o lesioni quali conseguenze del delitto di inquinamento. Abroga, inoltre, l'articolo 733-bis, il cui disvalore è ora assorbito dalle fattispecie delittuose riscritte, nelle quali l'habitat è divenuto oggetto diretto di tutela. Resta ferma la distinzione, di rilievo pratico, tra l'inquinamento ambientale e il più grave disastro ambientale dell'articolo 452-quater: la giurisprudenza ha chiarito che l'irreversibilità o la tendenziale irrimediabilità della compromissione non è elemento del primo, ma concorre semmai a delineare il confine con il secondo[11].

cit., par. 1.2; e, di recente, E.G. Infante, Il traffico illecito di rifiuti: un caso paradigmatico di disarmonia tra il tipo normativo e il tipo criminologico che ha animato il dibattito pubblico, in Cass. pen., 2024, p. 372 ss., spec. par. 2.

[11]Sulla distinzione dall'inquinamento ambientale e sull'irrilevanza, ai fini di quest'ultimo, del carattere tendenzialmente irrimediabile della compromissione, rilevante semmai per delimitare il più grave disastro ambientale dell'articolo 452-quater c.p., v. *Corte cass.*, n. 46170/2016, cit. supra, nota 8.

3.6. I reati in materia di sostanze lesive dell'ozono e di gas fluorurati e le esimenti per il settore agricolo

Gli articoli 4 e 5 introducono, fuori dal Codice penale, due fattispecie in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono e di gas fluorurati a effetto serra, in attuazione dei regolamenti dell'Unione di settore[12].

Per quanto qui interessa, entrambe recano una clausola di salvezza espressa per i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti: una previsione che riconosce la specificità degli impieghi agricoli e che dovrà essere coordinata con le discipline autorizzatorie di settore. È un dato che conferma l'attenzione del legislatore per la dimensione agricola, già emersa nell'oggetto materiale dei delitti codicistici.

3.7. Ravvedimento, confisca, ripristino e pubblicazione della sentenza

Ai reati del titolo II il decreto rende applicabili, mediante l'articolo 6, gli istituti del ravvedimento operoso, della confisca e del ripristino dello stato dei luoghi già previsti per gli ecoreati[13]. L'articolo 7 prescrive la pubblicazione della sentenza di condanna, con una cautela in tema di dati personali del condannato, riportabili soltanto in presenza di specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

[12]I rinvii sono al regolamento (UE) 2024/590, in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono, e al regolamento (UE) 2024/573, in materia di gas fluorurati a effetto serra, richiamati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 del decreto.

[13]Il rinvio operato dall'articolo 6 del decreto è agli articoli 452-decies (ravvedimento operoso), 452-undecies (confisca) e 452-duodecies (ripristino dello stato dei luoghi) c.p.

4. La responsabilità degli enti (art. 8)

Il titolo III incide sul cuore della responsabilità degli enti. L'articolo 8 modifica l'articolo 25-undecies del decreto legislativo n. 231 del 2001: include il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti tra i reati presupposto, eleva la sanzione pecuniaria per l'inquinamento ambientale, introduce una sanzione da quattrocento a ottocento quote per le violazioni degli articoli 4 e 5, e dispone un aumento di un terzo per i delitti aggravati. È un irrigidimento che non si esaurisce nella misura: l'ingresso del 452-bis.1 tra i reati presupposto significa, infatti, che l'ente risponde anche per la decisione di immettere sul mercato un prodotto inquinante, con un ampliamento del perimetro di rischio che investe direttamente le imprese di produzione e di distribuzione, comprese quelle della filiera agroalimentare.

La conseguenza pratica è che il modello di organizzazione e di gestione deve farsi carico, in modo specifico, del rischio ambientale lungo la filiera, dalla selezione delle materie prime alla messa in commercio del prodotto finito. La giurisprudenza, del resto, ha da tempo precisato i criteri di imputazione all'ente: per i reati colposi le Sezioni Unite hanno chiarito che l'interesse o il vantaggio vanno riferiti alla condotta e non all'evento, potendo consistere nel risparmio di costi o di tempi di lavorazione; in materia di reati ambientali la Corte di legittimità ne ha ribadito l'autonomia e i presupposti[14]. Diviene perciò non più rinviabile, per le imprese agroalimentari, l'aggiornamento del modello organizzativo e la focalizzazione dell'organismo di vigilanza sul rischio ambientale.

[14]Sui criteri di imputazione all'ente, per i reati colposi — frequenti in materia ambientale e di sicurezza — v. *Corte cass.*, ss. uu., 24 aprile 2014, n. 38343, sull'imputazione dell'interesse o del vantaggio alla condotta e non all'evento, potendo consistere nel risparmio di costi o di tempi. In tema di reati ambientali v., fra le altre, *Corte cass.*, sez. III pen., 17 maggio 2023, n. 27148; 15 febbraio 2023, n. 21187; 9 luglio 2021, n. 2234; 23 gennaio 2019, n. 11518. In dottrina, B. POZZO, *Le responsabilità ambientali. Profili civili, amministrativi e penali*, Milano, Giuffrè, 2022.

5. L'architettura di sistema (artt. 9-12).

Il titolo IV completa l'intervento sul piano organizzativo e programmatico. L'articolo 9 impone la raccolta e la trasmissione annuale alla Commissione europea dei dati statistici sui delitti ambientali. L'articolo 10 istituisce, presso la Procura generale della Corte di cassazione, un Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, cui partecipano il Procuratore generale, i Procuratori generali presso le Corti d'appello e il Procuratore nazionale antimafia, con il compito di emanare linee-guida operative entro sei mesi. L'articolo 11 prevede l'approvazione, entro il 21 maggio 2027, di una Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali, da rivedere con cadenza triennale secondo un approccio fondato sull'analisi del rischio. L'articolo 12, infine, ritocca l'articolo 256 del Codice dell'ambiente in tema di gestione non autorizzata di rifiuti.

6. I riflessi sulla filiera agroalimentare

È opportuno ora soffermarsi sul terreno che più interessa questa Rivista. Il punto di partenza è che la biodiversità, «anche agraria», non è un bene di nuova creazione, esso figurava già tra gli oggetti del delitto di inquinamento ambientale sin dalla legge del 2015. La novità non sta dunque nell'oggetto, ma nella condotta e nel suo raggio. Con il delitto di commercio di prodotti inquinanti la tutela penale raggiunge la fase della circolazione del prodotto e con essa la filiera: chi immette sul mercato un bene il cui impiego cagioni una compromissione significativa e misurabile della biodiversità agraria, della flora, della fauna o delle matrici risponde di un delitto contro l'ambiente, a prescindere dalla gestione del sito produttivo.

Il rilievo per il diritto alimentare è duplice. Sul piano sostanziale, una serie di prodotti tipici della filiera, prodotti fitosanitari, fertiliz-

zanti, mangimi, materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti, è soggetta a discipline di immissione sul mercato proprie[15], che ora vanno lette in coordinamento con la fattispecie penale ambientale: la liceità della commercializzazione sul piano settoriale non esclude, di per sé, la rilevanza penale ove l'impiego del prodotto cagioni il danno tipico, salvo il vaglio della clausola di abusività. Sul piano dei principi, la materia si salda con l'impianto della legislazione alimentare generale[16], che già conosce il principio di precauzione, l'analisi del rischio, la responsabilità dell'operatore e la rintracciabilità: categorie che offrono all'impresa agroalimentare la linea per governare anche il rischio penale-ambientale.

Da qui la conseguenza organizzativa. L'ingresso del commercio di prodotti inquinanti tra i reati presupposto della responsabilità degli enti impone alle imprese della filiera di estendere la mappatura del rischio dalla sicurezza alimentare alla tutela ambientale, lungo l'intera catena, dall'approvvigionamento alla distribuzione. Lo sfondo fattuale, cioè la contaminazione delle matrici che risale alle produzioni agricole e ai prodotti destinati all'alimentazione, non è

[15]Tra le discipline settoriali di immissione sul mercato v. il regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, il regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti, il regolamento (CE) n. 767/2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi e il regolamento (CE) n. 1935/2004 sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Il rapporto tra la conformità a tali discipline settoriali e il verificarsi dell'evento di danno ambientale di cui all'articolo 452-bis.1 c.p. costituirà il vero banco di prova della clausola di abusività definita dall'articolo 452-quinquiesdecies c.p. Già *Corte cass.*, n. 46170/2016, cit. supra, nota 8, aveva del resto precisato che il superamento dei limiti di settore non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, rispetto alla quale i parametri normativi costituiscono un utile riferimento e non un automatismo, e che tale situazione può risultare di macroscopica evidenza o comunque concretamente accertabile pur in assenza di limiti normativamente imposti.

[16]Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare; in particolare, quanto al principio di precauzione, all'analisi del rischio, alla responsabilità degli operatori del settore alimentare e alla rintracciabilità.

più un'ipotesi di scuola, ma una dimensione che la cronaca giudiziaria e amministrativa conosce; il decreto le offre, ora, una cornice penale più strutturata.[17]

In questa direzione si muove, su un piano distinto ma convergente, anche la legge 21 aprile 2026, n. 75, che ha introdotto nel Codice penale un autonomo capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, con le nuove fattispecie di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci[18]. Le due riforme presidiano beni diversi, l'ambiente e la biodiversità agraria l'una, la genuinità e la lealtà del commercio dei prodotti alimentari l'altra, ma convergono sul medesimo segmento materiale, l'immissione sul mercato e la circolazione del prodotto. Per l'operatore della filiera ne deriva che una medesima vicenda di commercializzazione può venire in rilievo, secondo l'offesa in concreto arrecata, tanto sul versante della tutela penale dell'ambiente, attraverso il delitto di commercio di prodotti inquinanti, quanto su quello della tutela del patrimonio agroalimentare, con i conseguenti problemi di concorso e di coordinamento sanzionatorio che la prassi applicativa dovrà affrontare.

7. Notazioni conclusive

Il decreto legislativo n. 81 del 2026 non ridisegna il sistema degli

[17] L'opportunità di ricondurre le fattispecie a tutela della salute e della sicurezza alimentare nel catalogo dei reati presupposto del d.lgs. n. 231 del 2001, con una disciplina ad hoc della delega di funzioni e dei modelli di organizzazione, era già stata segnalata, in chiave comparatistica, da G. Toscano, Suggestioni del Lebensmittelstrafrecht, cit., par. 8; sul modello della responsabilità «per segmenti di filiera» (Stufenverantwortlichkeit), ancorato all'art. 17 del regolamento (CE) n. 178/2002, ivi, par. 7.

[18] Legge 21 aprile 2026, n. 75, recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, che ha introdotto nel libro II del Codice penale un nuovo capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare, prevedendo, tra l'altro, i delitti di frode alimentare (art. 517-sexies) e di commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies).

ecoreati, ma lo estende in due direzioni convergenti: l'oggetto della tutela, con l'ingresso dell'habitat accanto alla biodiversità già protetta e il momento della rilevanza, con il delitto di commercio di prodotti inquinanti che porta la tutela penale sulla soglia del mercato. Restano i nodi che la dottrina e la stessa giurisprudenza avevano segnalato fin dalle prime applicazioni e cioè la determinatezza della clausola di abusività e del binomio «significativi e misurabili», ora in parte attenuata dalla definizione legislativa dell'abusività, ma non risolta; il rispetto del principio di offensività, a fronte di fattispecie dai contorni ampi; il rischio di sovrapposizione, e di tensione con il principio del ne bis in idem, tra l'illecito penale, l'illecito amministrativo ambientale e le sanzioni proprie delle discipline di prodotto.

Per l'impresa, segnatamente per quella agroalimentare, la riforma si traduce in un dovere di aggiornamento del modello organizzativo, della mappatura del rischio, della stessa cultura d'impresa. La tutela di chi produce e immette sul mercato, in altre parole, passa oggi per la capacità di dimostrare una conformità non soltanto formale, ma sostanziale, lungo l'intera filiera.

Alessandro Gariglio

ABSTRACT:

Il contributo esamina il nuovo assetto della tutela penale dell'ambiente delineato dal d.lgs. n. 81/2026, attuativo della direttiva (UE) 2024/1203, con particolare attenzione alla responsabilità degli enti e ai riflessi sulla filiera agroalimentare. L'analisi individua due principali direttrici della riforma: l'ampliamento dell'oggetto della tutela, attraverso l'inclusione dell'habitat nelle fattispecie delittuose, e l'estensione dell'intervento penale alla circolazione dei prodotti, mediante il nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti. Sono approfondite le modifiche al delitto di inquinamento

ambientale, la definizione legislativa dell'abusività, le nuove aggravanti e il rafforzamento dell'apparato sanzionatorio. L'inserimento della nuova fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità degli enti comporta l'esigenza di aggiornare i modelli organizzativi e la mappatura dei rischi lungo l'intera filiera, dall'approvvigionamento alla distribuzione. Il contributo esamina inoltre le connessioni con la legislazione alimentare e con la legge n. 75/2026 sulla tutela del patrimonio agroalimentare. In conclusione, vengono evidenziate le persistenti questioni di determinatezza e offensività, nonché i rischi di sovrapposizione sanzionatoria e di tensione con il principio del ne bis in idem, sottolineando la necessità di una conformità sostanziale alle prescrizioni ambientali lungo tutta la catena produttiva e commerciale.

EN:

This article examines the framework for environmental protection through criminal law established by Legislative Decree No. 81/2026, implementing Directive (EU) 2024/1203, with particular attention to corporate liability and its implications for the agri-food supply chain. The analysis identifies two main developments: the expansion of protected environmental interests through the inclusion of habitats within criminal offences, and the extension of criminal enforcement to product circulation through the new offence of placing polluting products on the market. It explores amendments to the offence of environmental pollution, the statutory definition of unlawful conduct, new aggravating circumstances, and stronger sanctions. The inclusion of the new offence among those triggering corporate liability calls for updated organisational and management models and risk assessments throughout the supply chain, from procurement to distribution. The article also considers the interaction with food legislation and Law No. 75/2026 on the protection of agri-food heritage. It concludes by highlighting unresolved issues concerning legal certainty and the requirement of harm or danger to protected interests, alongside the risks of

overlapping sanctions and tensions with the ne bis in idem principle. These developments underscore the need for substantive compliance with environmental requirements throughout production and distribution.

PAROLE CHIAVE:

tutela penale dell'ambiente; d.lgs. n. 81/2026; inquinamento ambientale; commercio di prodotti inquinanti; habitat e biodiversità agraria; responsabilità degli enti; modelli organizzativi; filiera agroalimentare

environmental criminal law; Legislative Decree No. 81/2026; environmental pollution; placing polluting products on the market; habitats and agricultural biodiversity; corporate liability; organisational and management models; agri-food supply chain.